



Accompagnatori a bordo dei mezzi di soccorso sanitario Cosa dicono le norme?

Il caso in esame è quello derivante dal quesito se è possibile, per l'autista soccorritore, trasportare su autoambulanza accompagnatori della persona inferma o infortunata. Così a primo acchito, senza andare a documentarci, la prima risposta di "cuore" che si potrebbe fornire è: *assolutamente sì, ma dipende da chi è l'infermo o l'infortunato!*; nella misura in cui ci si potrebbe imbattere in frangenti in cui sia richiesta la presenza di un accompagnatore per contingenti situazioni quali, a titolo di puro esempio: bambini in tenera età, minori degli anni 18, persone con deficit cognitivi, ma anche in situazioni inverse in cui l'accompagnatore appartenga ad una delle fattispecie citate e non sia possibile affidarlo a terzi. Tuttavia la questione non è del tutto semplice, sia dal punto di vista formale che sostanziale, si pensi ad esempio alle conseguenze in caso di incidente stradale...

Preliminarmente a quanto si dirà, è assolutamente doverosa una premessa tecnico / giuridica riguardo alla classificazione dei veicoli di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada).

L'articolo 54, comma 1, lettera g) del vigente Codice della Strada, individua come **autoveicoli per uso speciale** "i veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio".

In relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per usi speciali, trovano elencazione nel regolamento al C.d.S. (D.P.R. n.495/1992) che, all'articolo 203, comma 2, lettera m), classifica come veicoli per uso speciale le **autoambulanze**.

Su tali veicoli, così per come recita il secondo capoverso dell'articolo 54, comma 1, lettera g), C.d.S., è *consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone*

e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

Laddove il vigente codice della strada non fosse chiaro, già il Decreto del ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, concernente "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze", all'articolo 1, comma 1, richiamando i contenuti del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, prevedeva testualmente: "Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze".

Pur tentando di cercare di dare una diversa interpretazione alle norme appena richiamate, ben pochi, se non addirittura nulli, appaiono i margini d'iniziativa riguardo ad una visione meno restrittiva della volontà del legislatore nazionale laddove, prevede che:

- le autoambulanze sono autoveicoli (per uso speciale) destinati al trasporto di infermi o infortunati (art. 1, comma 1, D.M. 17.12.1987);
- sui veicoli ad uso speciale (autoambulanze) è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse (art. 54, comma 1 lett. g) C.d.S.).

Sicché, senza tanti giri di parole e con la massima schiettezza, stando a quanto fin ora detto **nessun altra persona**, ad eccezione di quelle individuate nelle norme in argomento, **può essere trasportata su un autoveicolo ad uso speciale**.

Tuttavia la pratica, la prassi, ma soprattutto la realtà quotidiana, ci disvela che non sempre è tutto così certo e così scontato... sussistono situazioni oggettive, infatti, in cui talvolta l'equipe sanitaria intervenuta, e quindi l'autista soccorritore, si trova nella condizione di dover valutare l'eventualità di far salire a bordo del veicolo di soccorso sanitario un accompagnatore della persona inferma o infortunata.

Di qui il dilemma per il conducente soccorritore, che fare? È possibile

far salire a bordo una persona nonostante il divieto imposto dal codice stradale? ... la persona dove deve prender posto? ... le disposizioni degli operatori sanitari mi conferiscono questa responsabilità, e se incorro in un incidente stradale, come la mettiamo?

Riguardo ai più che legittimi quesiti che si pone il conducente soccorritore, prima di ogni altra cosa è doveroso sottolineare il fatto che, agli effetti della legge penale, egli assume le funzioni di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) sicché, nel bene e nel male, dovrà sempre tener conto delle proprie funzioni e degli oneri che derivano da esse, sia riguardo all'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) che innanzi ad un eventuale stato di necessità (art. 54 c.p.).

Tra le cause di giustificazione contemplate dal vigente codice penale rientra a pieno titolo quella relativa all'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere ex art. 51, che al comma 1, testualmente recita: "L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità" da cui, come ovvio, deriva la condizione relativa al fatto che situazioni oggettive riconducibili al trasporto su autoambulanze di particolari categorie di "accompagnatori" (si pensi, a titolo di puro esempio, ai bambini in tenera età, ai minori degli anni 18, alle persone con deficit cognitivi, ecc.) che a seguito ed in conseguenza dell'intervento sanitario non possono essere affidati a terzi, nella valutazione del caso concreto, verrebbero scriminate.

Lo stato di necessità contemplato dall'articolo 54 del codice penale, è certamente una causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità, secondo cui:

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo."

Dall'espressa previsione della scriminante appena indicata, ne deriva che si può agire in stato di necessità **solo per evitare un danno grave alla persona**, non rientrano, infatti, in quanto contemplato dall'articolo 54 c.p. i danni patrimoniali e nemmeno i danni fisici di lieve entità, anche se in caso di danni alla persona bisognerà valutare la situazione caso per caso.

Rispetto a quanto precede si consideri che qualsiasi regolamento, ordine di servizio, o norma interna da chiunque disposta, atta a disciplinare la fattispecie del trasporto di accompagnatori, sebbene in molti casi si appellino ai contenuti dell'articolo 54 del codice penale (stato di necessità) indicando come comportarsi in taluni frangenti, non può porsi in contrapposizione con la specifica legislazione in materia (C.d.S. e D.M. 17.12.1987), né può in alcun modo derogare ad essa, né tantomeno ha possibilità di assurgere a rango di scriminante, né è pensabile per chicchessia impartire disposizioni *contra legem*.

Malgrado la perizia, la prudenza e la completa osservanza di tutte le norme di comportamento da parte dell'autista soccorritore durante la conduzione del veicolo di soccorso in situazioni di emergenza, è possibile il concretizzarsi di eventi che esulano dalla sua volontà, incorrendo in un incidente stradale con esito cruento (si pensi agli eventi infortunistici correlati alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime colpose stradali), nel qual caso la polizia giudiziaria intervenuta per i rilievi di rito, oltre all'onere di documentare attraverso rilievi descrittivi, planimetrici e fotografici, lo stato dei luoghi delle cose e delle persone, procederà all'identificazione dei conducenti e dei trasportati, alla raccolta delle testimonianze, ed in

base a tutti gli elementi di prova giungerà ad esprimere una dinamica dalla quale emergeranno responsabilità di natura giudiziaria, amministrativa e civile a carico dei protagonisti. Esiti, quelli derivanti dall'indagine infortunistica, che mai possono essere stereotipati, e che quindi valgono solo e soltanto per il caso trattato.

Qualche considerazione, in fine, è da riferire ai contenuti dell'articolo 169 del codice stradale, relativamente al trasporto di persone sui veicoli a motore, il quale prevede che:

- in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida;
- il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione;
- il carico complessivo del veicolo non può superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione;
- tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità.

La violazione dei precetti dettati dalla norma in commento, comporta a carico del trasgressore l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, oltre alla decurtazione di punti dalla patente di guida, per il cui dettaglio si rinvia alla consultazione del Codice della Strada.

Da quanto fin qui espresso, in conseguenza di incidente stradale, ne derivano anche contenziosi riguardo ai risarcimenti derivanti dalle garanzie assicurative in materia di RC Auto. Di norma l'impresa assicuratrice è tenuta a risarcire i danni provocati dal veicolo, anche alle persone e alle cose trasportate laddove ritenute

consone per la tipologia del veicolo; tuttavia qualora l'ambulanza trasporti i così detti accompagnatori di cortesia, ovvero quei soggetti che non hanno alcun titolo al trasporto, in caso di sinistro e danni verso questi ultimi l'impresa assicuratrice può applicare la facoltà di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. Condizione, quella cui si è appena fatto riferimento, sulla quale si è espresso formalmente una noto gruppo assicurativo nazionale a seguito di un fatto realmente accaduto.

In sintesi, il conducente del veicolo è il responsabile del corretto utilizzo dell'ambulanza, per cui nel caso gli venga chiesto dal personale sanitario responsabile per la prestazione sanitaria, il trasporto anche di un accompagnatore privato del paziente, se è motivato con l'esistenza dello stato di necessità (es. paziente minore o interdetto, oppure l'accompagnatore deve fornire al personale sanitario informazioni salva vita o indispensabili per la diagnosi e cura del paziente), dettagliatamente riportato e sottoscritto nella scheda sanitaria del paziente o di trasporto, l'accompagnatore deve essere preso a bordo e messo in sicurezza nel vano sanitario (non si giustifica uno stato di necessità per il paziente se l'accompagnatore viene allocato nel vano guida e non può vedere il paziente), altresì per il bene e la serenità del paziente è auspicabile che tali adempimenti vengano espletati nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità in piena armonia fra tutti i componenti dell'equipaggio di soccorso e trasporto sanitario.

* **Ispettore Superiore della Polizia di Stato**
Sezione di P.G. presso la Procura
della Repubblica
**** Co.E.S. Italia**

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno le rispettive Amministrazioni ed Enti di appartenenza.

Riferimenti normativi	Bibliografia
<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione di Oviedo • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i. • D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e s.m.i. • D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e s.m.i. • D.M. 17 dicembre 1987 • R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, e s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ F. Medri – M. Piraino <i>“Prontuario del Codice della Strada e delle Leggi Complementari”</i> Sapidata ✓ E. Biagetti <i>“Prontuario del veicolo”</i> Egaf ✓ F. Tiberi <i>“Chi decide se un parente del paziente che stiamo trasportando può eventualmente salire sul mezzo di soccorso”</i> (12.07.2013) www.coesitalia.eu ✓ S. Balboni - “Parenti in ambulanza. Cosa dice la norma e cosa fare in caso di incidente?” (01.03.2016) www.emergency-live.com ✓ ASAPS <i>“Risposta a quesito su possibilità di trasporto di persone su mezzo di soccorso”</i> (10.11.2017) www.asaps.it ✓ M. Gaudino <i>“Quando l’alunno di fa male a scuola, l’insegnante è obbligato ad accompagnarlo in ambulanza”</i> (01.09.2018) www.oggiscuola.com